COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 19.8.2020
COM(2020) 383 final

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

sull'attuazione della direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio, del 12 luglio 2016, recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno, come modificata dalla direttiva (UE) 2017/952 del Consiglio, del 29 maggio 2017, recante modifica della direttiva (UE) 2016/1164 relativamente ai disallineamenti da ibridi con i paesi terzi

1. Introduzione

La direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio, del 12 luglio 2016, recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno[1], come modificata dalla direttiva (UE) 2017/952 del Consiglio, del 29 maggio 2017, recante modifica della direttiva (UE) 2016/1164 relativamente ai disallineamenti da ibridi con i paesi terzi[2] (in prosieguo "la direttiva antielusione"), definisce le misure dell'UE volte a far fronte alle forme più comuni di pianificazione fiscale aggressiva, stabilendo le norme minime che dovrebbero essere incluse nelle legislazioni di tutti gli Stati membri in materia di imposizione fiscale sulle società.

La direttiva antielusione garantisce un livello minimo di protezione delle basi imponibili di tutti gli Stati membri, un approccio coerente e coeso contro l'elusione fiscale in tutto il mercato unico e un'attuazione coordinata a livello dell'UE di alcune delle raccomandazioni formulate nell'ambito dell'iniziativa dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) e del G20 contro l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili (BEPS). La direttiva antielusione prevede misure in cinque ambiti distinti, che gli Stati membri sono tenuti ad attuare: la norma relativa ai limiti sugli interessi, l'imposizione in uscita, la norma sulle società controllate estere, la norma sui disallineamenti da ibridi e la norma generale antiabuso.

1.1. Tempi di recepimento

Le principali[3] prescrizioni riguardanti i tempi di recepimento della direttiva antielusione sono le seguenti:

Misura	**Termine per il recepimento**	**Data di applicazione**
Limiti sugli interessi, norma generale antiabuso e società controllate estere	31 dicembre 2018	1º gennaio 2019
Imposizione in uscita, disallineamenti da ibridi (tranne i disallineamenti da ibridi inversi)	31 dicembre 2019	1º gennaio 2020
Disallineamenti da ibridi inversi (con i paesi terzi)	31 dicembre 2021	1º gennaio 2022

1.2. La relazione

L'articolo 10 della direttiva antielusione impone alla Commissione di valutare entro il 9 agosto 2020 l'attuazione della direttiva stessa, in particolare delle disposizioni concernenti i limiti sugli interessi, e di presentare al Consiglio una relazione al riguardo. In deroga a quanto precede, la Commissione è tenuta a valutare le disposizioni relative ai disallineamenti da ibridi entro il 1º gennaio 2022.

[1] GU L 193 del 19.7.2016, pag. 1.
[2] GU L 144 del 7.6.2017, pag. 1.
[3] L'articolo 11, paragrafo 6, della direttiva antielusione prevede una deroga per quanto riguarda i limiti sugli interessi (ulteriori dettagli nella sezione 2.1) per taluni Stati membri; l'articolo 11, paragrafo 4, prevede una deroga specifica per l'Estonia in materia di imposizione in uscita.

La presente relazione costituisce il primo passo per la valutazione dell'impatto della direttiva antielusione e fornisce una panoramica dell'attuazione delle prime misure applicabili a norma di tale direttiva (limiti sugli interessi, norma generale antiabuso, società controllate estere) in tutti gli Stati membri[4]. Il prossimo passo consisterà nell'elaborazione di una relazione di valutazione completa delle misure previste dalla direttiva antielusione, compresa una panoramica dell'attuazione delle misure non incluse nella presente relazione.

2. Descrizione delle misure, comprese le opzioni e alcuni approcci a disposizione degli Stati membri

Nel recepimento delle misure della direttiva antielusione è permesso un certo grado di discrezionalità nei limiti di quanto prescritto. Inoltre, poiché la direttiva antielusione è una direttiva recante norme minime, essa consente agli Stati membri di stabilire nella loro legislazione nazionale norme di recepimento più restrittive rispetto a quelle delineate nel testo della direttiva stessa, a condizione che tali misure siano conformi alle libertà fondamentali del mercato interno. In questa sezione è inclusa anche una panoramica dei casi più significativi in cui gli Stati membri hanno predisposto misure più rigorose nella loro legislazione nazionale.

2.1. Norma relativa ai limiti sugli interessi

La *norma relativa ai limiti sugli interessi* (articolo 4 della direttiva antielusione) limita la deducibilità degli oneri finanziari (netti) eccedenti dei contribuenti al 30 % dei loro utili imponibili al lordo di interessi, imposte, deprezzamento e ammortamento (EBITDA). Oltre a questa norma, gli Stati membri possono definire norme mirate contro il finanziamento intragruppo con capitale di debito, ad esempio norme sulla sottocapitalizzazione.

Gli Stati membri possono prendere in considerazione la posizione complessiva di tutte le entità del gruppo nello Stato membro, anche prevedendo un sistema d'imposta separato per le entità, e possono consentire, nell'applicare le norme che limitano la deducibilità degli interessi, il trasferimento degli utili o delle quote di deducibilità degli interessi tra entità all'interno di un gruppo.

La direttiva antielusione stabilisce che, in deroga all'articolo 4, gli Stati membri che all'8 agosto 2016 dispongono di norme nazionali mirate intese a prevenire i rischi di erosione della base imponibile e trasferimento degli utili, di analoga efficacia rispetto alla norma relativa ai limiti sugli interessi di cui all'articolo 4, possono applicare tali norme nazionali mirate fino al termine del primo esercizio intero successivo alla data di pubblicazione – sul sito web ufficiale dell'OCSE – dell'accordo tra suoi membri su una norma minima per quanto concerne l'azione 4 sul BEPS, e comunque al più tardi fino al 1º gennaio 2024. [5]

[4] Poiché in questo momento il Regno Unito non fa parte dell'Unione europea, la presente relazione non contempla l'attuazione della direttiva antielusione da parte di tale paese. Il Regno Unito faceva parte dell'UE quando è stata adottata la direttiva antielusione, la quale continuerà a essere applicabile nel paese fino alla fine del periodo di transizione successivo al suo recesso.

[5] Ulteriori informazioni sono disponibili nella sezione 4.3.

a) Livello di deducibilità degli oneri finanziari eccedenti in relazione all'EBITDA

Gli Stati membri possono ridurre il limite al di sotto del 30 %, se lo desiderano.

b) Applicazione di una soglia de minimis o "porto sicuro", ossia piena deducibilità degli oneri finanziari eccedenti fino a una certa soglia

Al fine di ridurre gli oneri amministrativi e di adempimento delle norme senza attenuarne in maniera significativa l'efficacia, l'articolo 4 stabilisce che gli Stati membri sono liberi di definire una soglia "porto sicuro". Tale soglia può rendere deducibili oneri finanziari eccedenti fino a un importo fisso di 3 milioni di EUR, indipendentemente dal limite di deducibilità basato sull'EBITDA. Gli Stati membri possono ridurre la soglia fissa per garantire un livello più elevato di protezione della loro base imponibile nazionale.

c) Livello di deducibilità per le entità indipendenti

Poiché l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili avvengono, in linea di principio, attraverso pagamenti di interessi eccessivi, per lo più tra entità associate, l'articolo 4 consente agli Stati membri di escludere le entità indipendenti dall'ambito di applicazione della norma relativa ai limiti sugli interessi, tenuto conto dei rischi limitati di elusione fiscale (ossia le entità che non sono soggette alle norme in materia di prezzi di trasferimento).

d) Oneri finanziari sostenuti per prestiti sottoscritti prima del 17 giugno 2016

Al fine di agevolare la transizione verso la norma relativa ai limiti sugli interessi della direttiva antielusione, l'articolo 4 consente agli Stati membri di prevedere una clausola di anteriorità, che si applicherebbe ai prestiti preesistenti nella misura in cui le loro condizioni non siano successivamente modificate. In caso di modifiche successive, la clausola di anteriorità non si applicherebbe all'eventuale aumento dell'importo o della durata del prestito, ma sarebbe limitata alle condizioni originarie dello stesso.

e) Oneri finanziari sostenuti per prestiti utilizzati per il finanziamento di progetti infrastrutturali pubblici a lungo termine nell'Unione europea

Considerando che le modalità di finanziamento di progetti infrastrutturali pubblici a lungo termine presentano rischi minimi o nulli di erosione della base imponibile e trasferimento degli utili, gli Stati membri possono escludere gli oneri finanziari eccedenti sostenuti per prestiti utilizzati per finanziare simili progetti dall'ambito di applicazione delle disposizioni relative ai limiti sugli interessi di cui all'articolo 4. Per poter ricorrere a tale opzione, è necessario che il gestore del progetto, gli oneri finanziari, gli attivi e i redditi siano tutti nell'Unione.

f) Maggiore deducibilità per un contribuente che è membro di un gruppo consolidato a fini di contabilità finanziaria attraverso:

f.1. la "clausola di salvaguardia basata sul capitale proprio", di cui all'articolo 4, paragrafo 5, lettera a), della direttiva antielusione, oppure

f.2. la norma sul "rapporto del gruppo", di cui all'articolo 4, paragrafo 5, lettera b), della direttiva antielusione.

Se il contribuente fa parte di un gruppo consolidato a fini di contabilità finanziaria, si potrebbe prendere in considerazione l'indebitamento complessivo del gruppo a livello mondiale onde consentire la deducibilità di importi più elevati di oneri finanziari eccedenti. A tal fine, gli Stati membri possono prevedere che il contribuente abbia il diritto di utilizzare uno di due approcci.

In base al primo approccio, gli Stati membri possono stabilire norme concernenti una clausola di salvaguardia basata sul capitale proprio, in virtù della quale la norma relativa ai limiti sugli interessi non si applica se il contribuente può dimostrare che il rapporto tra il suo capitale proprio e gli attivi totali è pressoché pari o superiore al corrispondente rapporto del gruppo.

In base al secondo approccio, gli Stati membri possono consentire ai contribuenti di dedurre importi più elevati di oneri finanziari eccedenti sulla base dell'indebitamento complessivo del gruppo a livello mondiale nei confronti di terzi.

g) Gli Stati membri possono prevedere norme:

g.1. per riportare in avanti, senza limiti di tempo, gli oneri finanziari eccedenti che non possono essere dedotti nel periodo d'imposta corrente;

g.2. per riportare in avanti, senza limiti di tempo, e all'indietro, per un massimo di tre anni, gli oneri finanziari eccedenti che non possono essere dedotti nel periodo d'imposta corrente; oppure

g.3. per riportare in avanti, senza limiti di tempo, gli oneri finanziari eccedenti, e per un massimo di cinque anni la quota di deducibilità degli interessi non utilizzata, che non possono essere dedotti nel periodo d'imposta corrente.

Per far fronte alla volatilità della redditività del contribuente, gli Stati membri possono consentire che l'importo degli oneri finanziari non dedotti o della quota di deducibilità degli interessi non utilizzata possa essere riportato in avanti o all'indietro. Gli Stati membri sono liberi di porre limiti temporali a tali riporti in avanti o all'indietro per garantire un livello di protezione più elevato.

h) Posizione rispetto alle imprese finanziarie

Benché sia generalmente riconosciuto che anche le imprese finanziarie, ossia gli istituti finanziari e le imprese di assicurazione, dovrebbero essere soggette a limiti sulla deducibilità degli interessi, è parimenti riconosciuto che questi due settori presentano caratteristiche particolari che richiedono un approccio più adeguato alle loro esigenze. Dal momento che le discussioni in questo ambito non sono state sufficientemente conclusive nel contesto internazionale e unionale, non è stato possibile prevedere norme specifiche per i settori finanziario e assicurativo. Di conseguenza, gli Stati membri sono autorizzati a escludere dall'ambito di applicazione dell'articolo 4 talune imprese finanziarie regolamentate a livello dell'UE.

2.2. Norma sulle società controllate estere

La *norma sulle società controllate estere* (articoli 7 e 8 della direttiva antielusione) attribuisce i redditi di una società controllata soggetta a bassa imposizione o di una stabile

organizzazione alla relativa società madre o sede centrale. La società madre o la sede centrale diventano tassabili per i redditi che sono stati loro attribuiti nello Stato in cui sono residenti se l'imposta sulle società realmente versata sui suoi redditi dall'entità controllata o dalla stabile organizzazione è inferiore alla differenza tra l'imposta sulle società che sarebbe stata versata sugli stessi utili nello Stato membro del contribuente o della società madre e l'imposta sulle società realmente versata dall'entità o dalla stabile organizzazione nello Stato della fonte.

a) *Imposizione fiscale su specifiche categorie di redditi [articolo 7, paragrafo 2, lettera a)] o su redditi artificialmente dirottati verso una società controllata o una stabile organizzazione [articolo 7, paragrafo 2, lettera b)]*

Gli Stati membri possono scegliere di adottare norme sulle società controllate estere che riguardano categorie specifiche di redditi o che sono limitate ai redditi artificialmente dirottati verso la società controllata o la stabile organizzazione.

L'"opzione A" delle norme sulle società controllate estere prevede che siano attribuite al contribuente (società madre/sede centrale) determinate categorie prestabilite di redditi passivi non distribuiti (ad esempio dividendi, interessi, canoni e redditi derivanti da attività finanziarie) della società controllata estera. I redditi da includere nell'"opzione A" sono calcolati in base alle norme dello Stato membro in cui il contribuente è residente e in base alla sua partecipazione alla società controllata estera.

L'"opzione B" prevede che siano attribuiti al contribuente (società madre/sede centrale) i redditi non distribuiti della società controllata estera derivanti da costruzioni non genuine che sono state poste in essere essenzialmente allo scopo di ottenere un vantaggio fiscale. L'attribuzione dei redditi di una società controllata estera deve essere calcolata secondo il principio di libera concorrenza.

b) *Nell'attuazione dell'"opzione A", gli Stati membri possono estendere la clausola di salvaguardia basata sulla sostanza economica alle società controllate estere residenti o situate in un paese terzo che non è parte contraente dell'accordo SEE.*

Al fine di rispettare le libertà fondamentali dell'UE, l'articolo prevede un'esclusione basata sulla sostanza economica intesa a limitare, all'interno dell'Unione (e del SEE), l'impatto delle norme ai casi in cui la società controllata estera non svolge un'attività economica sostanziale. Gli Stati membri possono estendere tale esclusione ai paesi terzi.

c) *Nell'attuazione dell'"opzione A", gli Stati membri sono autorizzati a non trattare un'entità o una stabile organizzazione come una società controllata estera se non oltre un terzo dei suoi redditi rientra in categorie di reddito prestabilite*

Al fine di limitare gli oneri amministrativi e i costi di adempimento delle norme, gli Stati membri possono esentare talune entità con scarsi utili o uno scarso margine di profitto che comportano rischi minori di elusione fiscale.

d) *Nell'attuazione dell'"opzione A", gli Stati membri sono autorizzati a non trattare le imprese finanziarie come società controllate estere se non oltre un terzo dei loro redditi*

appartenenti alle categorie prestabilite deriva da operazioni con il contribuente o le sue imprese associate

Al fine di limitare gli oneri amministrativi e i costi di adempimento delle norme, gli Stati membri sono autorizzati a non trattare come società controllate estere talune imprese finanziarie regolamentate a livello dell'UE se non oltre un terzo dei loro redditi appartenenti alle categorie predefinite deriva da operazioni con il contribuente o le sue imprese associate. Ciò è dovuto al fatto che tali imprese comportano rischi minori di elusione fiscale.

e) Nell'attuare l'"opzione B", gli Stati membri sono autorizzati a escludere dall'ambito di applicazione delle norme un'entità o una stabile organizzazione:

e.1. con utili contabili non superiori a 750 000 EUR e redditi non derivanti da scambi non superiori a 75 000 EUR, o

e.2. i cui utili contabili non ammontano a più del 10 % dei suoi costi di esercizio nel periodo d'imposta.

Al fine di limitare gli oneri amministrativi e i costi di adempimento delle norme, gli Stati membri possono esentare talune entità con scarsi utili o uno scarso margine di profitto che comportano rischi minori di elusione fiscale.

f) Definizione più ampia di società controllata estera

Gli Stati membri sono liberi di adottare un approccio più ampio alla definizione di società controllata estera rispetto a quello previsto all'articolo 7, abbassando ad esempio la soglia di controllo o ricorrendo a una soglia più elevata nel confronto tra l'imposta sulle società effettivamente versata e l'imposta sulle società che sarebbe stata applicata nello Stato membro del contribuente.

g) Uso di liste bianche, grigie o nere

Nel recepire le norme sulle società controllate estere nel loro ordinamento nazionale, gli Stati membri possono utilizzare liste bianche, grigie o nere di paesi terzi, che siano compilate sulla base di determinati criteri stabiliti nella direttiva antielusione e possano includere il livello di aliquota di imposta sulle società, o ricorrere a liste bianche di Stati membri redatte su tale base.

2.3. Norma generale antiabuso

La *norma generale antiabuso* (articolo 6 della direttiva antielusione) ha lo scopo di contrastare le pratiche fiscali abusive che non sono ancora state oggetto di disposizioni specifiche e non pregiudica l'applicabilità di norme antiabuso specifiche. La direttiva antielusione impone che le norme generali antiabuso siano applicate alle costruzioni che non sono genuine, in quanto il contribuente ha il diritto di scegliere la struttura più vantaggiosa sotto il profilo fiscale per i suoi affari commerciali. Nel valutare se una costruzione debba essere considerata genuina, gli Stati membri possono prendere in esame tutte le valide ragioni economiche, incluse le attività finanziarie.

2.4. Imposizione in uscita

L'*imposizione in uscita* (articolo 5 della direttiva antielusione) garantisce che, quando un contribuente trasferisce attivi o la propria residenza fiscale al di fuori di uno Stato membro, detto Stato assoggetti ad imposta il valore economico di qualsiasi plusvalenza creata nel suo territorio, anche se tale plusvalenza non è ancora stata realizzata al momento dell'uscita. La plusvalenza è calcolata sul valore di mercato degli attivi trasferiti al momento dell'uscita degli attivi (in base al principio di libera concorrenza).

All'interno dell'Unione europea occorre esaminare l'applicazione dell'imposizione in uscita e illustrare le condizioni di conformità al diritto dell'Unione. In tali situazioni i contribuenti hanno il diritto di versare immediatamente l'importo dell'imposta in uscita dovuta o di dilazionare il pagamento dell'importo dell'imposta mediante la rateizzazione ripartita su un certo numero di anni. Gli Stati membri possono addebitare interessi sull'imposta dilazionata e possono imporre ai contribuenti di fornire una garanzia come condizione per la dilazione di pagamento dell'imposta in uscita, qualora sussista un rischio dimostrabile ed effettivo di non recupero.

2.5. Norma sui disallineamenti da ibridi

La *norma sui disallineamenti da ibridi* (articoli 9, 9 bis e 9 ter della direttiva antielusione introdotti dalla direttiva di modifica) neutralizza gli effetti fiscali delle costruzioni ibride. I disallineamenti da ibridi sono differenze tra i sistemi fiscali che possono essere sfruttate per conseguire i) una doppia non imposizione, ii) una doppia deduzione, iii) una deduzione senza inclusione, e iv) una non imposizione senza inclusione. Tali disallineamenti possono causare di conseguenza l'erosione della base imponibile.

La direttiva antielusione prevede norme per contrastare i disallineamenti da ibridi tra gli Stati membri dell'UE e con i paesi terzi, compresi i disallineamenti importati, i disallineamenti da ibridi inversi e i disallineamenti da residenza fiscale.

La direttiva antielusione consente una certa discrezionalità per quanto riguarda la negazione della deduzione nella giurisdizione del pagatore in determinate circostanze e per quanto riguarda l'esclusione dall'ambito di applicazione della norma di taluni disallineamenti da ibridi risultanti dal pagamento di interessi a un'impresa associata a titolo di uno strumento finanziario fino al 31 dicembre 2022.

3. Panoramica dell'attuazione

Questa sezione fornisce una panoramica del modo in cui gli Stati membri hanno attuato diverse misure della direttiva antielusione in base alle esclusioni, alle opzioni e ai diversi approcci possibili. Il formato di questa sezione e i relativi riferimenti seguono la struttura della sezione 2[6].

[6] Sommando gli Stati membri che scelgono le diverse opzioni indicate nella tabella non si ottiene necessariamente 27, poiché alcuni Stati membri non hanno ancora recepito tutte le misure della direttiva

3.1. Norma relativa ai limiti sugli interessi

Riferimento		
2.1.a	30 % dell'EBITDA	Meno del 30 % dell'EBITDA
	22	1
2.1.b	3 milioni di EUR	Meno di 3 milioni di EUR
	16	6
2.1.c	Esenzione per entità indipendenti	Nessuna esenzione per entità indipendenti
	9	18
2.1.d	Esclusione dei prestiti contratti prima del 17 giugno 2016	Nessuna esclusione dei prestiti contratti prima del 17 giugno 2016
	9	18
2.1.e	Esclusione dei prestiti per le infrastrutture pubbliche	Nessuna esclusione dei prestiti per le infrastrutture pubbliche
	16	11
2.1.f	Presenza della clausola di salvaguardia basata sul capitale proprio	Presenza della norma sul rapporto del gruppo
	8	6
2.1.g	Opzione g.1 con o senza limiti di tempo	Opzione g.3
	20	1
2.1.h	Esclusione delle imprese finanziarie	Nessuna esclusione delle imprese finanziarie
	17	10

antielusione. Inoltre la valutazione delle misure nazionali di attuazione da parte della Commissione è ancora in corso.

3.2. Norma sulle società controllate estere

Riferimento				
2.2.a	Attuazione dell'"opzione A"		Attuazione dell'"opzione B"	
	16		10	
2.2.b	Estensione della clausola di salvaguardia basata sulla sostanza economica ai paesi terzi		Nessuna estensione della clausola di salvaguardia basata sulla sostanza economica ai paesi terzi	
	10		5	
2.2.c	Applicazione della clausola di salvaguardia basata sul criterio "non oltre un terzo dei redditi"		Nessuna applicazione della clausola di salvaguardia basata sul criterio "non oltre un terzo dei redditi"	
	12		3	
2.2.d	Applicazione della clausola di salvaguardia basata sul criterio "non oltre un terzo dei redditi" alle società finanziarie		Nessuna applicazione della clausola di salvaguardia basata sul criterio "non oltre un terzo dei redditi" alle società finanziarie	
	5		10	
2.2.e	Presenza della clausola di salvaguardia basata su scarsi utili o uno scarso margine di profitto		Assenza della clausola di salvaguardia basata su scarsi utili o uno scarso margine di profitto	
	7		3	
2.2.f	Definizione più ampia di società controllata estera		Assenza di una definizione più ampia di società controllata estera	
	17		10	
2.2.g	Lista bianca	Lista nera	Lista bianca e nera	Nessuna lista bianca, grigia o nera
	1	7	1	18

3.3. Norma generale antiabuso

Non esistono opzioni a disposizione degli Stati membri o approcci specifici adottati dagli Stati membri per il recepimento della norma generale antiabuso che necessitino l'inclusione in questa sezione.

3.4. Imposizione in uscita

Come indicato nella sezione 1.2, una panoramica dell'attuazione dell'imposizione in uscita nei vari Stati membri sarà inclusa nella relazione di valutazione della direttiva antielusione.

3.5. Norma sui disallineamenti da ibridi

Come indicato nella sezione 1.2, una panoramica dell'attuazione della norma sui disallineamenti da ibridi negli Stati membri sarà inclusa nella relazione di valutazione della direttiva antielusione.

4. Completezza e conformità del recepimento della direttiva antielusione da parte degli Stati membri

4.1. Azioni previste dalla Commissione per garantire un'attuazione tempestiva e adeguata della direttiva antielusione da parte degli Stati membri

Come annunciato nella comunicazione della Commissione del 2016 dal titolo "Diritto dell'Unione europea: risultati migliori attraverso una migliore applicazione"[7], la Commissione adotta varie misure per garantire la corretta applicazione del diritto dell'UE da parte degli Stati membri. Tali misure comprendono: i) il dialogo con gli Stati membri e l'assistenza agli stessi ai fini del potenziamento delle loro capacità, e ii) l'avvio di procedure formali di infrazione per violazione del diritto dell'UE. La Commissione ha adottato entrambi i tipi di misure per garantire la corretta attuazione e applicazione della prima direttiva antielusione da parte degli Stati membri. La Commissione è tenuta a esaminare le notifiche in **due fasi** riguardanti: i) la **completezza** delle notifiche, e ii) la **conformità** delle misure notificate rispetto alle direttive.

4.2. Misure di "potenziamento delle capacità" adottate prima del termine per l'attuazione della direttiva antielusione

Nel 2018 la Commissione ha organizzato un seminario con i delegati degli Stati membri per discutere le questioni giuridiche emerse durante l'elaborazione della legislazione di attuazione. Durante il seminario gli esperti della Commissione hanno discusso questioni sollevate in anticipo dagli Stati membri.

4.3. Controlli sul recepimento e procedure di infrazione per mancata comunicazione delle misure nazionali di attuazione o per recepimento non corretto della direttiva antielusione

Gli Stati membri devono notificare le misure nazionali di attuazione entro i termini stabiliti nella direttiva (31 dicembre 2018 per la notifica di tre misure: limiti sugli interessi, norma generale antiabuso e società controllate estere).

In caso di mancata notifica della normativa di attuazione, la Commissione avvia d'ufficio procedure di infrazione per mancata comunicazione delle misure necessarie (poco dopo il termine per la trasmissione delle notifiche stabilito nelle rispettive direttive). Per quanto riguarda la direttiva in oggetto sono state avviate 12 procedure di questo tipo (10 nel gennaio 2019[8] e altre due nel luglio 2019[9]).

[7] GU C 18 del 19.1.2017, pag. 10.

[8] Lettere di costituzione in mora sono state inviate a Belgio, Cipro, Cechia, Danimarca, Grecia, Spagna, Francia, Lettonia, Portogallo e Regno Unito, seguite da un parere motivato destinato alla Danimarca nel luglio 2019 (cfr. comunicato stampa della Commissione INF/19/4251 del 25 luglio 2019, punto 13, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/inf_19_4251).

[9] Lettere di costituzione in mora sono state inviate ad Austria e Irlanda. Entrambe le procedure riguardano la mancata comunicazione delle misure nazionali di attuazione dell'articolo 4 della direttiva antielusione (misura relativa ai limiti sugli interessi) e sono state seguite da pareri motivati nel novembre 2019 (cfr. comunicato stampa della Commissione INF/19/6304 del 27 novembre 2019, punto 8,

Attualmente quattro Stati membri non hanno ancora ottemperato pienamente all'obbligo di adottare e notificare le misure di recepimento[10]. Otto procedure di infrazione sono state chiuse poiché gli Stati membri interessati si sono conformati ai pertinenti obblighi[11].

La Commissione ha inoltre avviato procedure di infrazione nei confronti degli Stati membri che non hanno notificato le misure nazionali di attuazione riguardanti l'imposizione in uscita[12] e i disallineamenti da ibridi[13], che avrebbero dovuto essere recepite entro il 31 dicembre 2019.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/inf_19_6304). Entrambi gli Stati non hanno notificato tali misure, benché la Commissione non avesse giudicato "di analoga efficacia" le loro disposizioni relative ai limiti sugli interessi in vigore prima della direttiva antielusione (cfr. comunicazione della Commissione dal titolo "Misure considerate di analoga efficacia a sensi dell'articolo 4 della direttiva antielusione (ATAD)", GU C 441 del 7.12.2018, pag. 1).

[10] Austria, Danimarca, Spagna e Irlanda.

[11] Le procedure avviate nei confronti di Belgio, Cipro, Cechia, Francia, Grecia, Portogallo e Regno Unito sono state chiuse nel luglio 2019 (cfr. comunicato stampa della Commissione INF/19/4251 del 25 luglio 2019, punto 13, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/inf_19_4251), mentre la procedura nei confronti della Lettonia è stata chiusa nell'ottobre 2019 (nessun comunicato stampa ha accompagnato la decisione).

[12] Lettere di costituzione in mora sono state inviate a Germania, Grecia, Lettonia, Portogallo, Romania e Spagna.

[13] Lettere di costituzione in mora sono state inviate a Cipro, Germania, Grecia, Lettonia, Polonia, Romania e Spagna.

4.4. Stato di avanzamento dei controlli sul recepimento

Tabella dei controlli sul recepimento della direttiva antielusione – stato di avanzamento – agosto 2020[14]:

Direttiva antielusione:	**Limiti sugli interessi, norma generale antiabuso e società controllate estere**		**Imposizione in uscita**		**Disallineamenti da ibridi (**1º termine**)**	
Stato membro	*Controlli di completezza*	*Controlli di conformità*	*Controlli di completezza*	*Controlli di conformità*	*Controlli di completezza*	*Controlli di conformità*
Belgio	OK	INFR				
Bulgaria	OK					
Repubblica ceca	OK					
Danimarca	INFR					
Germania			INFR		INFR	
Estonia	OK					
Irlanda	INFR					
Grecia	OK	OK	INFR		INFR	
Spagna	INFR		INFR		INFR	
Francia	OK	OK				
Croazia						
Italia	OK					
Cipro	OK				INFR	
Lettonia	OK	OK	INFR		INFR	
Lituania	OK	OK				
Lussemburgo	OK	INFR				
Ungheria						
Malta	OK	OK				
Paesi Bassi						
Austria	INFR		OK	OK		
Polonia	OK	OK			INFR	
Portogallo	OK	INFR	INFR			
Romania	OK		INFR		OK	OK
Slovenia	OK	OK				
Slovacchia	OK	OK				
Finlandia	OK	OK	OK	OK		
Svezia	OK	OK	OK	OK		

5. Attività future

Sebbene la presente relazione rappresenti il primo passo per la valutazione dell'impatto della direttiva antielusione e fornisca una panoramica dell'attuazione delle prime misure applicabili a norma della direttiva antielusione negli Stati membri, si prevede che una relazione di valutazione completa delle misure previste dalla direttiva antielusione sarà pubblicata tendenzialmente entro il 1º gennaio 2022. Le tempistiche dell'ultimazione di tale relazione di valutazione completa dipenderanno tuttavia in certa misura dalla necessità di rivedere la

[14] Spiegazione delle abbreviazioni utilizzate nella tabella: "OK": controlli di completezza/conformità completati; "INFR": procedura di infrazione in corso; "cella vuota": valutazione in corso.

direttiva antielusione alla luce degli sviluppi delle discussioni a livello unionale e internazionale sulla prevenzione delle pratiche di elusione dell'imposta sulle società.